

Seminario sugli aiuti a finalità regionale in Molise (18.3.22)

Nota di sintesi.

Che cosa è la carta di aiuti a finalità regionale?

La carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti e le intensità massime dello stesso. L'intensità dell'aiuto è l'importo massimo che può essere concesso per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di **percentuale** dei costi di investimento ammissibili.

La carta è valida dal 1° gennaio del 2022 fino al 31 dicembre 2027, sulla base degli "Orientamenti" in materia di aiuti di stato.

Essi consentono agli Stati membri di aiutare le regioni europee meno favorite a recuperare il ritardo accumulato e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione - *obiettivi di coesione che sono al centro delle politiche dell'Unione*. Essi offrono inoltre agli Stati membri maggiori possibilità di dare sostegno alle regioni che affrontano una transizione o sfide strutturali, affinché possano contribuire pienamente alla transizione verde e digitale. Allo stesso tempo, gli orientamenti riveduti, mantengono solide garanzie per impedire agli Stati membri di utilizzare fondi pubblici per innescare la delocalizzazione di posti di lavoro da uno Stato membro dell'UE a un altro, aspetto essenziale per la concorrenza leale nel mercato unico.

Negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere considerati compatibili con il mercato interno e i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui **all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (rispettivamente zone a e c)**. Specificamente:

- **Molise**, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (che totalizzano il 32% della popolazione italiana) rientrano tra le **regioni più svantaggiate dell'UE, con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE. Tali regioni sono ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (le cosiddette "zone a")**;
- l'Italia ha la possibilità di designare cosiddette "zone c non predefinite" per un massimo del 9,99 % della popolazione nazionale. La designazione specifica delle "zone c non predefinite" è in corso di negoziatoⁱ.

Il Molise

Il Molise, quindi, oggi è 107.3.a., a causa della riduzione del Pil negli anni di riferimento, ma fino al 31 dicembre 2021 era "c", con intensità di aiuto minori e applicabili sono a determinate aree comunali della regione.

Oggi la Carta si applica a **tutta la Regione**.

Vediamo nel dettaglio cosa significa per le intensità di aiuto.

Il punto 179 degli orientamenti stabilisce che l'intensità massima di aiuto per le grandi imprese situate nelle "zone a":

- il cui PIL pro capite è superiore al 55% e inferiore o uguale al 65% della media UE-27 non deve superare il 40%;
- il cui PIL pro capite è superiore al 65% della media UE-27 (ma non superiore al 75%), l'intensità di aiuto per le grandi imprese non deve superare il 30%.

Ebbene le autorità italiane hanno evidenziato i seguenti PIL pro capite per ciascuna delle "zone A":

Regioni in "zona A"	PIL pro capite (rispetto alla media UE)	Intensità di aiuto per GRANDI imprese	Intensità di aiuto per MEDIE imprese	Intensità di aiuto per PICCOLE imprese
ITF3 Campania	62,67%	40%	50%	60%
ITF4 Puglia	63,33%	40%	50%	60%
ITF6 Calabria	57,33	40%	50%	60%
ITG1 Sicilia:	59,67%	40%	50%	60%
ITF2 Molise	69,33%	30%	40%	50%
ITF5 Basilicata	74,67%	30%	40%	50%
ITG2 Sardegna	70,33%	30%	40%	50%

La nuova carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2022-2027 per l'Italia ha, pertanto, determinato:

1. aumento dell'intensità di aiuto per le grandi imprese che passa dal 25% al 30% in Basilicata, Sardegna e al 40% in Puglia, Calabria, Sicilia e Campania;
2. conseguente possibilità per le piccole imprese del Mezzogiorno, pertanto, di ottenimento di aiuti fino al 60% degli investimenti ammissibili (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027);
- 3. inserimento del Molise in zona A il che garantisce a tutta la regione di esser ammessa alla intensità di aiuto di Basilicata e Sardegna superando**

l'inquadramento previsto fino al 31.12.2021 il quale obbligava a verificare i comuni della regione ammessi ad agevolazione e quelli esclusi.

Che cosa cambia per i diversi aiuti?

A. Per gli aiuti nazionali.

Sintetizziamo i due principali.

1. Credito d'imposta Mezzogiorno. La Legge finanziaria per il 2022 ha già previsto la modifica della disciplina per il "**Credito d'imposta per il Mezzogiorno**" contenuta nella L.208/15 prevedendo l'adeguamento della mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con conseguente applicazione agli investimenti in Molise di un'intensità di credito superiore rispetto a quella usata fino a oggi.

Per tutto il Molise si applica il 45% per le piccole, 35 medie e 25 grandi (*5% in meno rispetto al massimale astrattamente previsto dalla carta perché così esplicitamente previsto dalla legge di bilancio che richiama il regime dei massimali della carta 14/20*).

Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in virtù della legge 178/2020, sarà fruibile per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2022.

Il bonus è fruibile per l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio purché rientrino in un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) 651/2014. In riferimento a questa previsione (rinvenibile nell'articolo 1, comma 99, della legge 208/2015) l'agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E del 2016, ha chiarito che costituisce presupposto per l'agevolazione l'acquisto di beni funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai ottenuti precedentemente e al cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

A rendere effettivo l'aiuto per l'anno in corso è la legge di Bilancio 2022 con l'articolo 1, comma 175, che, modificando il comma 98 dell'articolo 1 della legge 208/2015, inserisce il riferimento alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

L'articolo 1, comma 98, della legge 208/2015 aggiornato continua, però, a recare il riferimento alla precedente Carta degli aiuti per la misura massima del credito d'imposta fruibile. Ciò comporta l'impossibilità di beneficiare delle più generose misure previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Pertanto in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise il credito d'imposta sarà determinato nella misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. In Abruzzo le misure scendono rispettivamente al 30%, 20% e 10%. L'incentivo si determina su valori massimi rispettivi per i limiti dimensionali delle imprese di 3 milioni, di 10 milioni e di 15 milioni. In caso di leasing, si

assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Chi può ottenere il bonus?

Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

Per la verifica della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Al fine di meglio specificare l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame si specifica che, sono considerate piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono medie imprese, invece, quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per la concessione di tale credito d'imposta è stata comunque prevista una limitazione di applicazione per i soggetti che operano in talune attività. Infatti, per specifica previsione legislativa, "l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo".

Il credito d'imposta in commento può essere cumulato, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ovvero come aiuti "*de minimis*", non aventi ad oggetto i medesimi costi. Lo stesso è, quindi, cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento).

B. Transazione 4.0.

Ci sono tre principali tipologie:

1. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
2. Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Stimolare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, Design e ideazione estetica.

3. Credito	d'imposta	formazione	4.0
Sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma			4.0.

Sintetizziamo la prima.

Serve per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Si applica a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle seguenti condizioni:

a. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)

Massimali per il 2022:

40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal 2023 al 2025:

20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

b. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione
(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

2024: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

2025: 5% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

c. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

d. Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

A chi si rivolge?

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura

concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Come si accede?

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

2. Per gli aiuti regionali

Tutti gli aiuti a valere sui nuovi **bandi regionali del POR FESR, FSEⁱⁱ** o altri potranno essere ammessi con i massimali di cui alla carta. Di volta in volta il decisore regionale potrà scegliere nei massimali previsti come graduare l'aiuto. L'aiuto andrà comunicato alla Commissione, ma se rispettoso della Carta, è sicuramente un aiuto concedibile. L'attività di concertazione con il partenariato e e gli operatori del settore dovrebbe portare a individuare i migliori massimali, puntando ad applicare tendenzialmente quelli massimi di 50/40/30.

Significa, in sintesi, che sui bandi regionali si può arrivare per le piccole imprese al 50% dell'investimento su tutta la regione. Una percentuale estremamente vantaggiosa.

Le questioni "aperte"

Permangono alcune questioni aperte sull'applicazione della Carta da risolvere in tempi rapidi, in particolare attraverso il Ministero della Coesione e il Ministero dello Sviluppo Economico. In ordine:

- 1) l'applicazione dal 1° gennaio del Bonus Sud. L'applicazione dell'Agenzia delle Entrate resta ferma. Il software non è stato adeguato. Va risolto il problema operativo.
- 2) Il Bonus Sud, dopo il 31 dicembre 2022 va prorogato, ma provando ad aumentare ulteriormente i massimali (più 5%). Importante la proroga!
- 3) Massimali per credito d'imposta dei beni strumentali migliorabili. Basso tiraggio, possibilità di alzare le percentuali per il 2023.

ⁱ Derogano le disposizioni della carta esclusivamente le disposizioni derivanti dalle **norme speciali temporanee per il covid**. Il Decreto Sostegni ter approvato dal Governo il 21 gennaio 2022 adegua la normativa interna alle modifiche apportate dalla Commissione Europea. Con la Decisione C(2022) 171 Final dell'11 gennaio 2022 dall'Europa è arrivato il via libera definitivo alla proroga fino al 30 giugno del piano di aiuti dell'Italia adottato alla luce dell'emergenza Covid-19, con il parallelo incremento dei massimali di aiuti di Stato concedibili a ciascuna impresa. Nella bozza del decreto Sostegni ter si adegua quindi quanto previsto dal decreto Rilancio n. 34/2020 in relazione agli aiuti concessi da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali garanzie e prestiti. A seguito dell'approvazione definitiva dell'11 gennaio 2022 della proroga fino al 30 giugno del piano adottato dall'Italia in linea con il Temporary Framework, il nuovo provvedimento economico adegua i massimali previsti per la concessione degli aiuti Covid alle imprese. In particolare, così come previsto dal regime prorogato fino al 30 giugno 2022, a cambiare è quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legge n. 34/2020 in merito agli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali riconosciuti alle imprese da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio, adottati ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework.

ⁱⁱ I suddetti bandi attingeranno dalle risorse dei fondi principali per il settennio di programmazione futuro e in particolare a valere sul POR Fesr, FSe e sul PO FSC. **Il totale delle risorse per il Molise è di circa 1 miliardo e 400 mln.**

Si sintetizzano di seguito gli importi finanziari complessivi di detti programmi. **L'individuazione delle misure di intervento per le imprese è in corso di definizione** e andrebbe concertata col partenariato e gli operatori del settore.

Nel complesso, al territorio regionale, saranno destinate risorse – in quota Ue – per 455,4 mln di euro. Di queste, il 38% (173mln € in quota Ue) saranno gestite a livello centrale tramite PN-Nazionali.

La restante quota, pari al 62% (ossia 282mln di euro in quota UE), sarà destinata alla gestione regionale, attraverso il PR **Fesr ed FSE+**. Sommando anche la quota di cofinanziamento nazionale, a questa parte sono stati destinati, in totale, **circa 477,5mln di euro**. Tali risorse programmate sono state così suddivise:

Titolo	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
2021IT16FFPR001-PR Molise FESR FSE+ 2021-2027	FESR	Meno sviluppate	223.621.054,00	95.837.595,00	319.458.649,00
2021IT16FFPR001-PR Molise FESR FSE+ 2021-2027	FSE+	Meno sviluppate	58.120.936,00	24.908.973,00	83.029.909,00
					402.488.558

Ulteriori risorse, per un valore di circa 75 mln di euro sono state assegnate al Molise sulla P.O.C. (Programmi Operativi Complementari)

Per quanto riguarda, il **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)**, invece la dotazione iniziale per il ciclo di programmazione 2021-2027, è pari a complessivi 50MLD/ euro ed è individuata dall' articolo 1, comma 177 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) , che ha disposto l'iscrizione in bilancio, secondo la seguente articolazione annuale, di: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2029, 6.000 milioni di euro per l'anno 2030.

La legge di bilancio 2021, in particolare il comma 178, nel confermare la **chiave di riparto territoriale che assegna l'80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno** e il 20 per cento a quelle del Centro-Nord, ha ridefinito la cornice di programmazione delle risorse FSC 2021-2027, introducendo elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura.

Le risorse da assegnare al Molise sono ancora in fase di negoziazione (si veda allegato n.1 estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 07.08.2021 in cui sono illustrati gli strumenti di programmazione riclassificati nel Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise ed il riparto delle risorse iniziale e le nuove assegnazioni per i precedenti cicli di programmazione fino al 2020).

Alla luce di quanto detto, volendo assumere l'utilizzo del medesimo criterio di assegnazione delle risorse utilizzato per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, che attribuisce alla regione **Molise l'1,8% come quota tra le regioni del Sud, sarebbe verosimile ipotizzare una quota di risorse pari a circa 1 MLD di euro**. Fermo restando che per la concreta attribuzione delle risorse si dovranno attendere successive delibere Cipess, che di volta in volta andranno ad assegnare e suddividere le risorse.